

Prestazioni - Assegno sociale - Limiti reddituali - Carattere di sussidiarietà della prestazione rispetto a specifici obblighi di solidarietà sociale tra privati - Rinuncia all'assegno di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge - Diritto all'assegno sociale - Non sussiste.

Tribunale di Marsala - 25.11.2016 n. 785 - Dr.ssa Greco - G.A. (Avv. Caleca) - INPS (Avv. Cernigliaro).

La rinuncia all'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge impedisce la corresponsione dell'assegno sociale, stante il carattere di sussidiarietà della prestazione in discorso rispetto all'assolvimento degli obblighi di solidarietà sociale che sorgono per effetto di specifici rapporti tra privati.

FATTO e DIRITTO - Con il ricorso in esame la ricorrente ha allegato che con provvedimento del 23.2.2016 l'INPS aveva rigettato la sua domanda di erogazione dell'assegno sociale, “... *in quanto nella sentenza di separazione consensuale dal coniuge C.P... la richiedente aveva rinunciato al mantenimento da parte dell'altro coniuge, dichiarando la propria autosufficienza economica*”; allegando la riferibilità delle dichiarazioni contenute nel decreto di omologazione della separazione esclusivamente ai rapporti tra coniugi ed aggiungendo di possedere unicamente redditi da fabbricati relativi alla casa di abitazione, ha chiesto accertarsi il possesso dei requisiti per beneficiare della prestazione richiesta e condannarsi l'INPS alla sua erogazione.

Costitutosi in giudizio, l'INPS ha chiesto rigettarsi il ricorso.

La causa, istruita unicamente con i documenti prodotti dalle parti, all'odierna udienza è stata decisa con lettura della presente sentenza.

Il ricorso è infondato.

L'art. 3, sesto comma, della L. n. 335 del 1995 dispone che “*Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede*

redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.

Nell'elencazione dei redditi che vanno valutati ai fini dell'accertamento del raggiungimento dei limiti reddituali previsti dalla legge la norma citata fa riferimento agli assegni di natura alimentare corrisposti a norma del codice civile; orbene, in tale categoria deve ricomprendersi anche l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge coniugato o divorziato, stante la medesima natura di tipo alimentare che trova fondamento nel principio di solidarietà posto alla base indistintamente di tutti gli obblighi di mantenimento che le norme del codice civile (artt. 433 e ss.) pongono a carico di determinati soggetti in virtù del particolare legame di parentela o affinità che le lega alla persona che si trovi in stato di bisogno.

Dall'espressa inclusione di tali assegni nel reddito valutabile ai fini del calcolo dei limiti che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale appare evidentemente confermato il carattere di sussidiarietà della prestazione previdenziale in discorso rispetto all'assolvimento di tali obblighi di solidarietà sociale che sorgono per effetto di specifici rapporti tra privati.

Nel caso in esame, è pacifico che la ricorrente, con il ricorso per separazione dal coniuge C.P., ha rinunciato al mantenimento da parte sua affermando di essere, al pari del coniuge stesso, pensionata (v. decreto di omologa della separazione consensuale ed allegato ricorso in atti).

Con tale affermazione la ricorrente ha dunque rinunciato alla possibilità di avvalersi di quella forma di solidarietà che lo specifico vincolo coniugale avrebbe imposto, a determinate condizioni, a carico del coniuge consensualmente separato; né, in questa sede, ha allegato specifici motivi, quali, a mero titolo esemplificativo, l'assoluta impossidenza del C., ovvero il *metus* da lei subito per coartare la sua volontà in tal senso, che avrebbero potuto apparire idonei a fornire di tale decisione una spiegazione alternativa a quella oggettivamente desumibile dal suo tenore letterale, ossia la sufficienza di redditi, seppur non dichiarati, tali da fornire alla ricorrente un adeguato sostentamento.

Alla luce di tali considerazioni non può che concordarsi con le motivazioni che hanno sorretto il rigetto della domanda di prestazione da parte dell'INPS, dovendosi ritenere che la rinuncia all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge impedisca la corresponsione dell'assegno sociale, tanto più che, stando alla documentazione in atti, non vi è, nel caso di specie, la prova che in caso di mancata rinuncia all'assegno di mantenimento, la ricorrente avrebbe avuto comunque diritto all'assegno, non emergendo da alcuna allegazione di parte l'incapienza economica del coniuge o la particolare esiguità dell'assegno che si sarebbe potuto porre a suo carico in relazione ai redditi dallo stesso percepiti.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003.

La predetta disposizione di legge correla, infatti, la condanna alle spese, nei ricorsi in materia previdenziale, al superamento di un limite reddituale, indicato per *relationem* dalla stessa norma, salvo le ipotesi di azioni intraprese in mala fede o in colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; risulta in concreto che l'istante ha presentato in calce al ricorso la dichiarazione attestante che la propria posizione reddituale è inferiore al limite di legge, dimostrando con ciò di essere indenne alla possibilità di condanna alla refusione delle spese del giudizio secondo le regole generale sul riparto delle stesse, nel caso di soccombenza, nel processo civile.

Vanno poste definitivamente a carico del convenuto INPS le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate all'esito dell'ATP.

(Omissis)
